



COMUNE DI PONTBOSET REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale del 30/07/2020

PREMESSA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione, nel Comune di Pontboset (AO), di tutti gli strumenti previsti a livello normativo per disincentivare la proposizione di contenziosi da parte dei contribuenti nei confronti degli atti impositivi emessi dall'Ente, con la finalità di massimizzare la collaborazione tra le parti del rapporto tributario, nel rispetto della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

Art. 2 – Funzionario Responsabile

1. Competono al Funzionario Responsabile del tributo tutte le attività e l'adozione dei provvedimenti finalizzati alla definizione dei rapporti con il contribuente, in sede di applicazione degli strumenti deflattivi del contenzioso previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso in cui le funzioni richiamate nel presente regolamento siano svolte, sulla base delle disposizioni dettate dalla L.R. 6/2014, dall'Unité des Communes, i richiami contenuti nel regolamento al Comune e al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi devono intendersi riferiti - per quanto compatibili - anche all'Unité e al relativo Funzionario Responsabile.

TITOLO I

AVVISO BONARIO E CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE

Art. 3 – Avviso bonario di liquidazione delle entrate tributarie

1. Nel caso il Funzionario Responsabile, prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, inviti il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio, al contribuente viene accordata la possibilità – ove proceda all'accettazione del provvedimento bonario di contestazione trasmesso dal Comune, versando la maggiore imposta dovuta ed i relativi accessori, con rinuncia a proporre istanza di accertamento con adesione nei confronti dello stesso atto – di ottenere la riduzione delle sanzioni irrogabili in caso di emissione di avviso di accertamento, nei termini previsti a fronte dell'applicazione dell'istituto dell'acquiescenza.

Art. 4 – Contraddittorio endoprocedimentale

1. Nelle fattispecie in cui la base imponibile non sia determinabile in modo univoco, individuate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, al fine di garantire l'economicità dell'azione amministrativa di accertamento delle entrate, l'Ufficio Tributi, prima di emettere un avviso di accertamento, è tenuto a notificare un invito a comparire nei confronti del contribuente o dei suoi rappresentanti, per dare avvio al procedimento di definizione preventiva dell'accertamento.

2. Il contraddittorio endoprocedimentale non si applica nei casi in cui l'attività di verifica sia stata effettuata in contraddittorio con il contribuente o con i suoi rappresentanti, rilasciando copia del verbale di verifica preventiva, sottoscritto da parte del destinatario o dei suoi rappresentanti o comunque consegnato in copia a questi ultimi.

3. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica preventiva, il contribuente può comunicare, entro sessanta giorni, osservazioni e richieste che sono valutate dall'Ufficio, termine entro il quale l'avviso di accertamento non può essere emanato, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

4. Qualora tra la data di comparizione di cui al comma precedente e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

5. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma precedente tutti gli avvisi di accertamento che presuppongano di fatto un'attività di liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti, in assenza di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, a prescindere dalla denominazione attribuita agli stessi atti ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006.

6. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio anche tutti gli avvisi di accertamento emessi per contestare un'omessa presentazione di una dichiarazione, ove il recupero dell'imposta dovuta sia comunque basato su dati catastali definitivi, ovvero su banche dati fornite da altri Enti Pubblici, ovvero ancora su dichiarazioni presentate da precedenti soggetti passivi in relazione agli stessi immobili oggetto di accertamento, ove tali dati possano ritenersi preventivamente conosciuti da parte del soggetto accertato.

7. Allo stesso modo, sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio gli atti di irrogazione delle sanzioni per omesso/parziale/tardivo versamento, anche ove gli stessi costituiscano atti di recupero della maggiore sanzione dovuta, a fronte del mancato riconoscimento dei termini per l'esecuzione di un ravvedimento operoso.

8. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

9. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'Ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire.

10. Al di fuori dei casi di urgenza o di pericolo per la riscossione, il mancato avvio del contraddittorio mediante invito da parte dell'Ufficio comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento solo qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente possa dimostrare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

TITOLO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 5 – Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 50 L. 27 dicembre 1997 n. 449, con il presente regolamento è disciplinata l'applicazione, nel Comune di Pontboset, dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso, pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisca elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato.

Art. 6 – Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli atti di accertamento e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, a prescindere dalla denominazione attribuita agli stessi atti ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006, che siano conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione richiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, ove comporti il soddisfacimento dell'intera obbligazione tributaria oggetto di accertamento, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette «di diritto» e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. In sede di contraddittorio, l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. Resta in ogni caso fermo il potere–dovere dell’ufficio di rimuovere, nell’esercizio dell’autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 7 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a cura dell’ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento;
- su istanza del contribuente, a seguito dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento, ma anche prima della sua notifica, ove il contribuente sia stato raggiunto da un avviso bonario finalizzato a definire una violazione non ancora accertata dal Comune.

Art. 8 – Procedimento ad iniziativa dell’ufficio

1. L’ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell’avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica.

2. La lettera–invito dovrà contenere:

- gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione;
- gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso dell’ufficio;
- i periodi d’imposta suscettibili di accertamento;
- le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in base all’accertamento effettuato;
- i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
- il giorno ed il luogo dell’incontro per definire l’accertamento con adesione;
- l’indicazione della possibilità di prestare acquiescenza all’invito formulato dal Comune, con conseguente riduzione delle sanzioni ad un importo pari alla metà delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell’accertamento a seguito di adesione ad esito di contraddittorio con l’ufficio.

3. In caso di più contribuenti, l’ufficio deve inviare l’invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.

4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.

5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile, così come l’attivazione del procedimento da parte dell’Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso dei profili di contestazione che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 9 – Acquiescenza del contribuente all'invito formulato da parte del Comune

1. Il contribuente può prestare acquiescenza ai contenuti dell'invito formulato dal Comune, mediante comunicazione scritta inviata al competente Ufficio e contestuale versamento delle somme dovute, entro la data fissata per la comparizione.

2. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, con le sanzioni ridotte ed i relativi interessi.

3. L'acquiescenza del contribuente all'invito formulato dal Comune può tuttavia essere formulata anche in occasione dell'incontro tra le parti, prima che venga instaurato il contraddittorio, con conseguente versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione del verbale di definizione della controversia, che rappresenta condizione necessaria per il perfezionamento dell'acquiescenza, ferma restando la possibilità di richiedere la rateizzazione delle somme dovute, nel qual caso entro venti giorni dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.

4. L'acquiescenza del contribuente all'invito formulato dal Comune determina la riduzione delle sanzioni indicate dal Comune in tale invito ad un importo pari alla metà delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell'accertamento con adesione ad esito di contraddittorio con l'ufficio.

5. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono alla mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono escluse da tale riduzione.

Art. 10 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire da parte del Comune, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, ovvero alla presentazione di reclamo – mediazione nei confronti del Comune, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso o la presentazione di reclamo comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di deposito dell'istanza stessa, sia i termini per l'impugnazione/reclamo, sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire, che può essere anticipato anche telefonicamente.

Art. 11 – Comparizione del contribuente

1. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura di accertamento con adesione viene dato atto in apposito verbale redatto da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, potranno essere prese in considerazione solo se avanzate entro un termine congruo e compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

3. La mancata comparizione del contribuente, senza giustificato motivo, nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 12 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare il verbale di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del servizio.

2. Nell'atto di definizione devono essere indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 13 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione, da effettuarsi entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto stesso.

2. È ammesso, su richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, secondo le disposizioni di rateizzazione previste nel regolamento generale per le entrate, nel qual caso entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.

3. Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente è tenuto a fare pervenire all'ufficio la prova dell'avvenuto pagamento.

4. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

5. Relativamente alla Tassa/Tariffa applicata per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ove riscossa tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 14 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che

ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 15 – Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo edittale previsto dalle singole normative sanzionatorie, nel caso in cui la violazione definita in sede di accertamento sia stata commessa a decorrere dal 1° febbraio 2011.

2. Le sanzioni scaturenti dall'attività di controllo del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, a prescindere dalla denominazione di accertamento attribuita agli stessi avvisi ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006, nonché quelle per omesso/parziale/tardivo versamento, ovvero ancora le sanzioni che conseguono alla mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono escluse da tale riduzione.

3. Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere informato della possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni irrogate, ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso.

4. In tal caso, il contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso, né di formulare istanza di accertamento con adesione, né tanto meno di richiedere il rimborso delle somme che siano state versate avvalendosi della definizione agevolata delle sanzioni.

TITOLO III AUTOTUTELA

Art. 16 – Oggetto e scopo dell'autotutela

1. Nell'ambito del potere di autotutela di cui alla L. 18 febbraio 1999 n. 28, il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal Funzionario responsabile, può riformare o annullare, in tutto o in parte, senza che vi sia necessità di istanza di parte, un proprio provvedimento ritenuto illegittimo o errato, ovvero procedere alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di autotutela può essere adottato anche in pendenza di giudizio, ove possibile previa definizione con il contribuente della rinuncia al ricorso a spese di lite compensate, ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso avanti al Giudice Tributario competente, fermo restando che, in quest'ultimo caso, l'esercizio del potere di autotutela deve tenere conto della necessità di non arrecare al Comune un danno patrimoniale ingente.

3. La presentazione di un'istanza di annullamento o di revisione in autotutela di un provvedimento impositivo autonomamente impugnabile ed idoneo a divenire titolo esecutivo, anche ove determini in via istruttoria la sospensione da parte dell'Ufficio del relativo provvedimento, non comporta l'interruzione dei termini per proporre ricorso nei confronti dell'atto notificato dal Comune.

Art. 17 – Richiesta del contribuente

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione presentate dai contribuenti, redatte in carta libera, devono essere motivate ed indirizzate all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

2. Le richieste di cui al comma precedente non comportano tuttavia il dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata, costituendo l'autotutela una facoltà rimessa all'ufficio dell'Ente impositore.

3. Nel caso in cui la richiesta sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

Art. 18 – Annullamento dell'atto amministrativo

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame individui uno dei seguenti vizi di legittimità:

- errore di persone;
- evidente errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto dell'imposta o della tassa

- doppia imposizione
- mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 19 – Rinuncia all'imposizione

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione, qualora durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo precedente.

2. Se, durante l'esplicazione dell'attività di accertamento, l'ufficio tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, invitandolo ad esibire documenti o, comunque, in ogni ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, la rinuncia all'imposizione deve essere formalmente comunicata al contribuente.

Art. 20 – Revoca dell'atto amministrativo

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi che possono determinarne l'annullamento ai sensi del presente regolamento, il Funzionario responsabile del tributo può comunque revocare tale atto per motivi di opportunità, quando:

- i costi amministrativi connessi all'attività di accertamento, di riscossione e di difesa delle pretese tributarie siano simili o superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori richiesti, fatta salva l'ipotesi in cui dall'esito positivo dell'attività di accertamento dipenda anche la definizione di altre posizioni analoghe o basate sulla medesima fattispecie impositiva;

- vi sia un indirizzo giurisprudenziale sufficientemente consolidato in materia, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'Ente.

Art. 21 – Criteri di priorità

1. Nell'esercizio del potere di autotutela, il Funzionario responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 22 – Conclusione del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo, ove non venga archiviato a seguito di rigetto dell'istanza, in ogni caso da comunicare al contribuente con atto formale, si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca, che deve essere adeguatamente motivato.

Art. 23 – Autotutela in pendenza di giudizio

1. In pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;
- f) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

2. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare la lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato, per l'eventuale desistenza dal contenzioso.

3. Analoga comunicazione deve altresì essere inoltrata all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della cessazione della materia del contendere, previa verifica dell'accettazione da parte del ricorrente, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.

4. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito il Giudice Tributario competente.

5. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi, con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza dagli stessi emanati.

TITOLO IV

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 24 – Modalità applicative del ravvedimento operoso

1. Con il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo, come modificato in particolare dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014 e dall'art. 15, lett. o) D.Lgs. 158/2015, nonché dall'art. 10bis L. 19 dicembre 2019 n. 157.

2. Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come indicate nei commi seguenti.

3. In ogni caso, in espressa deroga ad ogni previsione normativa primaria, la regolarizzazione degli errori in sede di ravvedimento operoso non potrà essere effettuata da parte del contribuente in tutte le ipotesi in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, anche ove tale attività di verifica non si sia ancora tradotta nella notifica di avvisi di accertamento per le annualità d'imposta e per i tributi che il contribuente intenda ravvedere.

4. Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso venga adottato dal contribuente in violazione della disposizione di cui al comma precedente, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006, il Comune dovrà provvedere al recupero della maggiore sanzione dovuta e degli eventuali maggiori interessi, mediante notifica di atto di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 17, comma 1 D.Lgs. 472/1997.

5. In applicazione di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 L. 160/2019, anche con riferimento ai tributi applicati dal Comune, in caso di ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta nel modo seguente:

1) in misura pari allo 0,1% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine per il pagamento;

2) ad un decimo del minimo edittale, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito dopo il quattordicesimo giorno dalla scadenza, ma comunque nel termine di trenta giorni dalla data della scadenza, ovvero, in caso di sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

3) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

4) ad un ottavo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore;

5) ad un settimo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

6) ad un sesto del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

6. Le ipotesi di riduzione della sanzione per ravvedimenti effettuati ai sensi dei punti 5) e 6) del presente articolo si applicano ai ravvedimenti effettuati dal contribuente a decorrere dalla data di approvazione della modifica del presente regolamento, anche se relativi a violazioni commesse in annualità non ravvedibili in forza delle disposizioni regolamentari e normative all'epoca vigenti.

7. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

8. La regolarizzazione delle emissioni formali compiuti in sede di dichiarazione, che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo e che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte del Comune, possono essere sanate, ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis D.Lgs. 472/1997, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni, purché la stessa sia presentata prima che la violazione venga constatata dall'Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 25 – Ravvedimento operoso parziale

1. Nell'esercizio della potestà attribuita ai Comuni dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 446/1997, viene introdotto l'istituto del ravvedimento operoso parziale, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13bis, comma 1 D.Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo, come introdotto dall'art. 10bis L. 19 dicembre 2019 n. 157.

2. Il contribuente può accedere a tale istituto anche nel caso in cui la regolarizzazione venga effettuata in momenti diversi, a fronte di apposita istanza da presentarsi all'Ufficio Tributi prima di

procedere al primo versamento in regolarizzazione, nella quale dovranno essere indicati i termini in cui verrà effettuato il pagamento delle somme dovute.

3. Nel caso di pagamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente potrà ravvedere autonomamente i singoli versamenti con le riduzioni previste per ciascuno di essi, ovvero ravvedere il versamento complessivo applicando la riduzione della sanzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

4. Viene considerato rilevante, al fine di valutare la riduzione sanzionatoria da ravvedimento, anche parziale, il momento in cui la sanzione viene regolarizzata, ossia quando la stessa viene versata.

TITOLO V

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Art. 26 – Oggetto e scopo dell’interpello

1. Nel presente titolo sono stabilite le modalità applicative dell’istituto dell’interpello del contribuente, in riferimento alla previsione di cui all’art. 11 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo.

2. L’istituto dell’interpello del contribuente è finalizzato a garantire la trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione e ad attribuire certezza agli adempimenti richiesti al contribuente da parte dell’Amministrazione comunale.

Art. 27 – Modalità applicative dell’interpello

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria o patrimoniale, ovvero con riferimento alle modalità applicative dei regolamenti comunali, il contribuente può presentare all’Amministrazione comunale istanze, debitamente documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione applicabile nei suoi confronti, con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione stessa, esponendo il caso concreto e specifico.

2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l’Amministrazione abbia compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati con le forme previste per legge.

3. L’amministrazione comunale invia al contribuente risposta scritta e motivata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

4. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti previsti dall’art. 11 L. 212/2000, l’Amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di trenta giorni ed i termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

5. La risposta resa dall’Amministrazione è vincolante per quest’ultima nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell’Amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.

6. Il mutamento di parere causato dall’evoluzione dell’interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l’esercizio dell’ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.

7. Qualora l’Amministrazione non invii alcuna risposta al richiedente entro novanta giorni dalla istanza, o dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste

dall'ufficio all'interessato, si intende che essa concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

8. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'Amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata ed il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

9. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

10. La presentazione dell'istanza di cui al presente articolo non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

11. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto dall'Amministrazione comunale la risposta prevista dal presente articolo.

TITOLO VI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 28 – Modalità applicative della conciliazione giudiziale

1. Al solo fine di chiarire le concrete modalità applicative della conciliazione giudiziale, come strumento deflattivo del contenzioso, di seguito si richiamano le disposizioni di cui all'art. 48, 48bis e 48ter D.Lgs. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario), come modificati ed introdotti dall'art. 9, lett. s) D.Lgs. 156/2015.

«Art. 48 (Conciliazione fuori udienza). - 1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.

4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente».

«Art. 48bis (Conciliazione in udienza). - 1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere».

«Art. 48ter (Definizione e pagamento delle somme dovute).

1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48bis.

3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218».

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 29 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 30 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Art. 31 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2020**, in conformità a quanto disposto dall'art. 106, comma 3bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).